



**COMUNE DI SAN CIPIRELLO**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

***REGOLAMENTO***  
***ADDIZIONALE COMUNALE***  
***ALL'IRPEF***

*Approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale*

*n. 4 del 17/02/2022*

*REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF*

**Indice:**

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef**

**Articolo 3 - Soggetto attivo**

**Articolo 4 -Soggetti passivi**

**Articolo 5 - Criteri di calcolo dell'addizionale**

**Articolo 6- Determinazione dell'aliquota**

**Articolo 7 - Versamento**

**Articolo 8 - Rinvio a disposizioni di legge**

**Articolo 9 - Entrata in vigore**

## REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1988, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef**

1. Il Comune di San Cipirello istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di San Cipirello.

### **Articolo 3 - Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di San Cipirello, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 4 -Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Cipirello, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 5 - Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

### **Articolo 6- Determinazione dell'aliquota**

1. Le aliquote sono fissate secondo l'applicazione al reddito complessivo delle aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

-fino a € 15.000,00	0,40%
-oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,50%
-oltre a € 28.000 e fino a € 50.000,00	0,60%
-oltre a € 50.000,00	0,70%

2. Sono escluse applicazione di esenzioni correlate all'ammontare del reddito imponibile;
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, nel limite stabilito dalle normative vigenti. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali.
5. La deliberazione dell'aliquota unitamente al presente regolamento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998, nonché, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Cipirello;

#### **Articolo 7 - Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento.

#### **Articolo 8 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 entrano in vigore il **1° gennaio 2022**.